



Gruppo Consiliare MoVimento Cinque Stelle

COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)

**REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
RADIOCOMUNICAZIONE**

Emendamenti al testo

Approvato con Delibera consiliare n. xxx del xx/xx/2015.

Entrato in vigore il xx/xx/2015

Capo I

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss.ii. e mm., del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”), della Legge n. 221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)”, Legge 11 novembre 2014, n. 164 – Art- 6 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché ai sensi dell’art. 8, comma 6, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate.

2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l’installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di ~~Rossano Veneto~~ **Mogliano Veneto**.

4. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all’art. 1, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) tutelare la salute umana, l’ambiente e il paesaggio come beni primari;
- b) assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- c) disciplinare le procedure per l’installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all’articolo 1;
- d) stabilire i criteri per l’attuazione delle azioni di risanamento ai sensi delle norme vigenti;

e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni.

f) minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio urbano e extraurbano derivante dagli impianti, compatibilmente con la piena applicazione dell'obiettivo di cui al punto a);

g) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e gestori;

h) rendere partecipi i Quartieri e la cittadinanza nei meccanismi di partecipazione alle scelte di programmazione, monitoraggio e risanamento;

i) minimizzare i vincoli all'uso del territorio.

l) assegnare alla programmazione degli impianti di telefonia un appropriato ruolo al fine di raggiungere gli obiettivi indicati ai due punti precedenti, distinguendo tale attività dalla fase attuativa - autorizzativa;

2. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Il gestore ha l'obbligo di:

- Fornire relazione in merito alla pubblica utilità dei servizi che si intendono fornire e adeguata documentazione tecnica relativa alle esigenze di copertura del servizio che giustificano l'impianto proposto, indicandone i confini di copertura.
- dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie e la minore emissione di campo elettromagnetico verso ricettori sensibili, aree residenziali e aree a elevata presenza di persone;
- fornire tutti gli elementi sull'effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche;
- mettere in campo tutte le azioni necessarie a migliorare l'inserimento degli impianti nel contesto urbano, in particolare adoperandosi a ricercare tipologie esteticamente compatibili, minimizzare l'impatto visuale delle strutture tecnologiche, fornire elementi di arredo urbano, interrare – ove possibile – le strutture fuori terra di servizio (shelter).
- fornire – se richiesto motivatamente dalla Pubblica Amministrazione - tutti gli elementi tecnici necessari ad effettuare eventuali approfondimenti o monitoraggi.

3. Conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.
4. Garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

Capo II

ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. In sede di prima applicazione l'Amministrazione Comunale individua delle ubicazioni idonee ad ospitare stazioni radio base per la telefonia mobile e successive tecnologie assimilabili (incluse distribuzioni di banda larga senza fili. Tali ubicazioni sono rappresentate in apposita cartografia descritta al successivo art. 6 del presente Regolamento.
2. Gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono da considerarsi quali aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti Stazione Radio Base.
3. L'installazione degli impianti di cui al comma 1 nei siti indicati al comma 2 di proprietà comunale, è subordinata alla stipula di idoneo contratto d'affitto o al rilascio di una concessione di suolo pubblico che riporti in particolare:
 - il termine temporale massimo di durata;
 - l'obbligo della conservazione dell'impianto e di tutte le pertinenze;
 - l'obbligo alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi a proprie cure e spese entro sessanta (60) giorni dalla scadenza del contratto o della concessione, salvo rinnovo e/o proroga concordati;
4. L'installazione degli impianti nelle aree esterne ai muri dei perimetri cimiteriali dovrà comunque assicurare la tranquillità ed il decoro del luogo sacro.
5. Fermo restando quanto sopra specificato, i criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, sono i seguenti:
 - a) Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
 - b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - c) Aree di rispetto cimiteriale; d) Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale.

d) altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale

Gli impianti radiotelevisivi (TV e radio) devono essere prevalentemente localizzati in aree industriali, agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

6. L'eventuale installazione degli impianti di cui si tratta in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

7. Gli impianti per la telefonia cellulare e tecnologie successive devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, pur sempre individuati nella cartografia del piano di cui art. 6 del presente regolamento

8. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni, "cositing", o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

9. E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di pubblicità o insegna sugli impianti di radiocomunicazione, sui supporti o recinzioni.

10. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

11. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti ed al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite **vi è l'obbligo di** le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

12. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione; b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' fatto divieto installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nel Piano.

2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di

pubblica utilità.

ART. 5 – AREE SENSIBILI

Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

Per aree sensibili si intendono le seguenti aree:

a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado; b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza; c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate;

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. In sede di prima applicazione la cartografia comunale allegata al Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare e successive tecnologie assimilabili individua le ubicazioni idonee, suddivisi per gestore e localizza gli impianti esistenti. Successivamente potranno essere individuate nuove ubicazioni con le modalità e criteri definiti dal presente regolamento.

2. Gli impianti per la telefonia cellulare e successive tecnologie assimilabili sono ammessi esclusivamente nelle ubicazioni rappresentate nella planimetria denominata "Cartografia per la localizzazione delle ubicazioni idonee all'installazione di antenne per la telefonia mobile e successive tecnologie assimilabili" che, in Allegato "A", costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART. 7 – CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale, è gestito dall'Amministrazione Comunale, attraverso il proprio ufficio tecnico o con apposita convenzione a ditte specializzate.

2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione.

3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della autorizzazione, compresi i pareri A.R.P.A.V., ed i controlli effettuati.

Capo III

ART. 8 – PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art. 10, è subordinata preventivamente alla presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, del programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti, entro il 30 settembre di ogni anno e si applica a tutti tipi di impianto, in conformità a quanto indicato al Capo I, Art. 1 Commi 1 e 2.

2. La necessità della presentazione dei programmi per tutti gli operatori, si inserisce nell'esigenza, da parte dell'Amministrazione Comunale, di poter applicare congruamente una facoltà prevista dalla Legge Quadro n° 36/2001, Art. 8 Comma 6, di dotarsi di un regolamento che disciplini le installazioni anche tramite individuazione puntuali delle singole localizzazioni, e possa censire e conoscere il numero e posizione di ogni impianto per telecomunicazioni sul territorio, per una corretta gestione e programmazione dello stesso.

3. La presentazione dei piani annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:

a) planimetria con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale; b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3; c) documentazione tecnica prevista all'art. 9 del presente Regolamento comunale; d) relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni e le finalità delle richieste. 4. Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale;

5. L'Amministrazione comunale valuta i Piani annuali entro novanta giorni successivi al 30 settembre; **svolge tutti gli approfondimenti necessari al fine di indicare i siti prescelti, con un coinvolgimento diretto delle strutture tecniche e dei Quartieri, a fini istruttori e decisionali.**

1. I soggetti portatori di interessi diffusi e i titolari di interessi pubblici e privati possono presentare osservazioni alla documentazione presentata dai gestori

2. Il Tavolo di Programmazione partecipata, istituito con la presenza dei soggetti istituzionali, dei gestori e dei rappresentanti dei Comitati, viene consultato per il completamento dell'istruttoria.

6. L'Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata ~~esclusivamente una volta sola~~. In tal caso i Piani presentati dai Gestori verranno valutati entro i 45 giorni successivi alla integrazione documentale **dagli uffici preposti che valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti dall'articolo 6 e successivi.** Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termine di 60 gg. dalla richiesta, il piano verrà archiviato.

7. L'Amministrazione comunale ha il compito di verificare **tramite gli uffici,**
a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5;

8. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;

9. I risultati della verifica, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi, devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale **che approva la Programmazione Annuale Comunale per la telefonia mobile. Il documento finale indica, oltre ai siti prescelti, eventuali prescrizioni per approfondire in termini radioelettrici l'impatto elettromagnetico e/o per realizzare l'impianto tecnologico. Le controdeduzioni alle osservazioni ricevute costituiscono parte integrante alla Programmazione Annuale.**

10. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Amministrazione Comunale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art. 7;

11. I Piani annuali approvati vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale o di ogni altro sistema di diffusione ritenuto utile.

ART. 9 – IMPIANTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONNETTIVITA' (Operatori WISP)

1. In riferimento ai Commi 1 e 2 dell'Art. 1 del presente Regolamento, la procedura di presentazione dei programmi annuali si applica anche a tutte le reti per la diffusione della connettività, tra cui quelle in tecnologia WI-MAX, WI-Fi, LTE, o di altri operatori WISP in generale (HIPERLAN, HIPERMAN, etc., nonché successive tecnologie e/o sviluppi ed implementazioni future). 2. I soggetti interessati alla installazione di impianti per la diffusione della connettività sono tenuti alla presentazione dei piani annuali di sviluppo, indicanti le seguenti caratteristiche:

- a) planimetria con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale;
- b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3;
- c) documentazione tecnica prevista all'art. 10 del presente Regolamento comunale; d) relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni e le finalità delle richieste.

Nella fattispecie, viste le caratteristiche peculiari di tali impianti é consentita la presentazione di piani periodici intermedi che, sottoposti agli uffici comunali di competenza, potranno ottenere pareri provvisori, nelle more della prima valutazione utile complessiva per tutte le reti, prevista annualmente.

Capo IV

ART. 10 – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata previa presentazione di istanza che deve essere conforme alla normativa vigente al momento della presentazione della stessa . 2. Per la messa in funzione degli impianti devono essere obbligatoriamente presentati, a firma del direttore lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché la dichiarazione di fine lavori redatta ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. N. 445/2000 attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato; 3. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato;

4. Entro 30 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'A.R.P.A.V. per le verifiche di competenza.

ART. 11 – IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando, oltre alle motivazioni della richiesta fuori dai piani annuali di sviluppo, le seguenti caratteristiche:

1. l'ubicazione dell'impianto; 2. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

a) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale; b) la direzione di massima irradiazione in gradi nord; c) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione; d) il guadagno dell'antenna; e) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna; f) la polarizzazione; g) la frequenza utilizzata; h) la potenza massima immessa in antenna.

1. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita del parere A.R.P.A.V.

2. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi. Trascorso il predetto termine si intende che l'impianto è realizzato in assenza di permesso di costruire.

3. Non è possibile spostare l'impianto in sito limitrofo per eludere il limite temporale dei tre mesi.

ART. 12 – PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

a) l'ubicazione dell'impianto; b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale; 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord; 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione; 4) il guadagno dell'antenna; 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna; 6) la polarizzazione; 7) la frequenza utilizzata; 8) la potenza massima immessa in antenna.

1. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo necessita dei pareri A.R.P.A.V.

ART. 13 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio Tecnico del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;

2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;

3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Per la fase di progettazione e realizzazione degli impianti sono inoltre previste le seguenti ulteriori indicazioni:

in caso di presenza, nell'area interessata dall'intervento, di vincolo monumentale o di zonosoggetta a vincolo paesaggistico-ambientale dovrà essere presentata in via preventiva o contestualmente alla domanda di autorizzazione di cui all'art. 10 comma 1 del presente regolamento rispettivamente autorizzazione monumentale della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 Dlgs 42/04 o domanda di autorizzazione paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 146 della medesima norma. Le opere si intendono legittimate solo ad avvenuto ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra.

(Tutela delle acque superficiali e superficiali) In fase di realizzazione delle opere previste, al fine di prevenirne il rischio che si verifichino accidentali sversamenti, dovuti a malfunzionamento delle macchine operatrici, dovranno essere previsti ove necessario opportuni sistemi di controllo. In prossimità di corsi d'acqua in fase di cantiere (durante la movimentazione dei materiali) dovrà essere posta particolare attenzione al fine di escludere la possibilità di intorpidimento delle acque.

(Tutela del paesaggio) Nella progettazione e realizzazione delle SRB dovrà essere preservato il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, al fine di ridurre la percezione visiva degli impianti, anche attraverso la ricerca di opportune soluzioni architettoniche. Ove si riscontri la presenza di siepi e filari tali valenze dovranno essere, compatibilmente con le esigenze di cantiere, tutelate e preservate.

1. Per le aree di interesse ambientale, le cui previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono confermate dal PALAV dovrà essere rispettato quanto previsto dagli art. 19 e 22 delle NtA del PRGC vigente. In particolare, per la realizzazione dei siti si dovrà garantire la compatibilità ambientale in relazione ai rumori, ed eventuali scarichi.
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
3. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
4. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;

Capo V

ART. 15 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A.V., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e Pag. 11 di 13 Capo III con le modalità disposte dal Comune.

3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART. 16 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 4, del presente Regolamento comunale, con l'eccezione dei casi previsti dall'art. 3 comma 5 p.to d);

- E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento; - In accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.

1. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del presente Regolamento comunale;

2. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Capo VI

ART. 17 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'A.R.P.A.V. ed eventualmente del Dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, programmati, effettuati dall'A.R.P.A.V, su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per

telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento finanziate dal Comune con parte delle risorse provenienti dagli enti gestori che richiedono di coprire i servizi di telefonia. Pag. 12 di 13 Capo III

4. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

5. Il Comune, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Capo VII

ART. 18 – SANZIONI

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale o, in mancanza, quelle di cui al vigente Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.

2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

ART. 19 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Cristina Manes
Capogruppo Consiliare MoVimento Cinque Stelle
Mogliano Veneto